



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 17/09/2020

### FATTO

In data 23/06/2015 la ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* di quote della pensione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 30.000,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 250,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 20/02/2020, dopo la scadenza di n. 49 rate, la ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 461,50 per rimborso delle commissioni per la mandataria ed Euro 122,83 per rimborso delle commissioni di incasso rate non maturate.

Con reclamo datato 31/01/2020 la ricorrente contestava l'effettiva destinazione delle somme trattenute a titolo di provvigioni e richiedeva i documenti giustificativi dell'effettivo versamento, anticipando che, in mancanza, ne avrebbe chiesto la ripetizione per l'intero; chiedeva inoltre il rimborso dei costi non maturati, riservandone la quantificazione; contestava, ancora, la mancanza di giustificazione oggettiva della commissione di estinzione richiedendone in mancanza l'integrale ripetizione; infine, chiedeva il rilascio di copia del contratto di finanziamento, del piano di ammortamento, della dichiarazione liberatoria di intervenuta estinzione, nonché della documentazione comprovante l'effettiva destinazione delle somme versate per provvigioni.



Il resistente vi riscontrava eccependo la natura *up front* delle provvigioni e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito, la non rimborsabilità di oneri assicurativi, poiché non sostenuti dalla ricorrente, la non debenza di quote insolute e l'inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019; aggiungeva che la commissione per la mandataria per la gestione del finanziamento non maturata era stata già abbuonata e che la commissione di estinzione era stata legittimamente addebitata. Circa la richiesta di rilascio di documentazione, invitava la ricorrente a rivolgersi al suo ufficio competente.

Con ricorso del 23/04/2020 la ricorrente invoca la nullità della clausola contrattuale di previsione della commissione di intermediazione, contesta la legittimità della commissione di estinzione e chiede la ripetizione integrale delle commissioni applicate, o in subordine pro quota non goduta per Euro 1.668,50, e la restituzione integrale della commissione di estinzione per Euro 149,85.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni, nel ribadire quanto già dedotto in riscontro al reclamo, sostiene la legittimità della commissione di estinzione, applicata nell'importo previsto dal contratto e dall'art. 125 *sexies* T.U.B. dell'1% del capitale residuo; circa la richiesta avversa di restituzione integrale delle provvigioni, deduce di essersi avvalso per la conclusione del finanziamento (attività esclusivamente *up front*) di un intermediario del credito (in genere, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. e/o agenti in attività finanziaria) che ha agito in qualità di mandatario del resistente stesso. Conclude invocando il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare si ritiene infondata la domanda di retrocessione integrale delle commissioni di intermediazione per mancata prova della destinazione a remunerazione dell'intermediario del credito intervenuto in contratto, posto che in base a giurisprudenza di questo Arbitro (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 9584 e 9585 del 2017) i requisiti formali di trasparenza previsti dall'art. 125 *novies*, comma 2, TUB sono richiesti solo laddove il compenso venga versato direttamente dal mutuatario all'intermediario e non, come nel caso di specie, allorchando sia computato fra i costi del finanziamento (in tal caso, quanto indicato nel contratto di finanziamento, che reca in calce timbro e firma di tale intermediario, assolve agli oneri di trasparenza).

Peraltro, dall'eventuale violazione degli obblighi di informazione di cui all'art. 125 *novies*, comma 1, TUB non può derivare la nullità della clausola di previsione del relativo onere, in quanto al vizio comportamentale, a differenza del vizio strutturale del contratto, può conseguire solo la responsabilità dell'intermediario da inadempimento contrattuale e l'obbligo da parte di questo di risarcire il danno cagionato (cfr. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenze nn. 26724 e 26725 del 19/12/2007; ABF, Collegio di Coordinamento, decisione n. 9584/2017). Ma la ricorrente non ha avanzato domanda di risarcimento del danno.

In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza



del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring"*.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Intervenuto hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito e le spese di incasso quote hanno natura *recurring* ma sono state rimborsate mediante gli abbuoni nel conteggio estintivo, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,82%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,88%					
<i>Commissioni mandataria perfezionamento del prestito</i>				780,00 €	<i>Up front</i>	295,46 €		295,46 €
<i>Commissioni di intermediazione</i>				2.040,00 €	<i>Up front</i>	772,75 €		772,75 €
<b>Totale</b>								<b>1.068,21 €</b>

Non può essere, invece, accolta la richiesta di restituzione della commissione di estinzione, legittimamente applicata poiché calcolata, come contrattualmente pattuito, nell'1% del capitale residuo, e stante l'infondatezza del difetto di giustificazione causale lamentato dalla ricorrente.

A tale riguardo, il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, intervenuto di recente sull'argomento con la decisione n. 5909/2020, ha sancito che spetta al ricorrente l'onere di provare la mancanza per il finanziatore di quei pregiudizi economici derivanti dall'estinzione anticipata che giustificano l'applicazione della commissione, come ad esempio nel caso di finanziamento estinto tramite provvista fornita dal medesimo finanziatore con la stipula di un nuovo contratto di finanziamento, oppure nel caso in cui gli interessi di mercato siano significativamente aumentati in pendenza di finanziamento consentendo al finanziatore di reimpiegare in contratti più vantaggiosi il capitale ricevuto all'estinzione. La ricorrente nulla in proposito ha provato.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.068,21.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI